



Comune di Claino con Osteno

Provincia di Como

Deliberazione originale del Consiglio comunale

<p>Nr.13 Reg. Deliberazioni Data 30.04.2025</p> <p>N°Prot : <u>1704/2025</u></p> <p>N°Reg. Pubbl. <u>204/25</u></p>	<p>OGGETTO: APPROVAZIONE DELLE TARIFFE AI FINI DELLA TASSA SUI RIFIUTI (TARI) ANNO 2025.</p>
---	---

L'anno duemila venticinque, il giorno TRENTA del mese di APRILE, alle ore 18:15 nella sala delle adunanze consiliari del Comune suddetto.

Alla prima seduta pubblica di prima convocazione, in sessione ordinaria, che è stata partecipata ai Signori Consiglieri a norma di legge, risultano all'appello nominale:

CONSIGLIERI	PRESENTI	ASSENTI
BERNASCONI	Si	
GIOVANNI	Si	
DE ALBETTI MARCO	Si	
ZINETTI VILMA	Si	
TRIVELLI MATTEO	Si	
ZINETTI FABIO		Si
BARBAZZA DENI	Si	
ALIPPI NATASCIA		Si
BOTTA MARCO SERGIO	Si	
MAURI MAURO		Si
KOENES HERMAN STEVEN	Si	
PIVANTI EDOARDO	Si	
Assegnati n. 10 oltre il Sindaco totale 11	Presenti n.8 (otto)	
In carica n. 10 oltre il Sindaco totale 11	Assenti: 3	

Presiede il Sindaco: Rag. Giovanni BERNASCONI che illustra la proposta di deliberazione in oggetto.

Partecipa con funzioni consultive, referenti e di assistenza e ne cura la verbalizzazione ex art.97, c.4, del T.U. n.267/2000 il vicesegretario Comunale Dr.ssa Maria Rosaria Genovese.

LA SEDUTA È PUBBLICA

IL CONSIGLIO COMUNALE

Premesso che:

- l'art. 1, comma 639, della Legge 27 dicembre 2013, n. 147 ha istituito, dal 1° gennaio 2014, la tassa sui rifiuti (TARI), destinata a finanziare i costi del servizio di raccolta e smaltimento dei rifiuti, quale componente dell'Imposta Unica Comunale (IUC);
- l'art. 1, comma 738, della Legge 27 dicembre 2019, n. 160 ha abolito, con decorrenza dal 2020, l'Imposta Unica Comunale, ad eccezione della Tassa sui Rifiuti (TARI);
- l'art. 1, comma 527, della Legge 27 dicembre 2017, n. 205, ha attribuito all'Autorità di Regolazione per Energia, Reti e Ambiente (ARERA), tra l'altro, le funzioni di regolazione in materia di predisposizione ed aggiornamento del metodo tariffario per la determinazione dei corrispettivi del servizio integrato dei rifiuti e dei singoli servizi che costituiscono attività di gestione, a copertura dei costi di esercizio e di investimento, compresa la remunerazione dei capitali, sulla base della valutazione dei costi efficienti e del principio « chi inquina paga »;
- la deliberazione dell'ARERA del 03 agosto 2021 ha definito i criteri di riconoscimento dei costi efficienti di esercizio e di investimento del servizio integrato dei rifiuti, per il periodo 2012-2025;
 - n.387/2023/R/RIF del 03/08/2023 "Obblighi di monitoraggio e di trasparenza sull'efficienza della raccolta differenziata e sugli impianti di trattamento dei rifiuti urbani";
 - n.389/2023/R/RIF del 03/08/2023 "Aggiornamento biennale (2024-2025) del metodo tariffario rifiuti (MTR-2);
- l'art. 8 del D.P.R. 27 aprile 1999, n. 158 disciplina il piano finanziario del servizio di gestione dei rifiuti;
- il comma 702 dell'art. 1 della Legge 27 dicembre 2013, n. 147 fa salva la potestà regolamentare degli Enti Locali in materia di entrate prevista dall'art. 52 del D.Lgs. 15 dicembre 1997, n. 446;

Vista la deliberazione di Consiglio Comunale n. 22 del 28.06.2024 con la quale è stato revisionato e approvato il Piano Economico Finanziario PEF 2024-2025;

Richiamata la deliberazione di Consiglio Comunale n. 14 del 28.05.2022 per l'individuazione dello schema regolatorio della qualità per il Comune di Claino con Osteno per il periodo 2022 al 2025, come da art. 3 – TQRIF allegato A alla deliberazione di ARERA 12/2022/R/RIF in qualità di ente territorialmente competente;

Visto il regolamento comunale per la disciplina della Tassa sui Rifiuti (TARI), approvato con deliberazione del Consiglio comunale n. 5 del 29.04.2014, il quale stabilisce in particolare che la tariffa è determinata sulla base dei criteri indicati nel regolamento di cui al D.P.R. 27 aprile 1998, n. 158, come previsto dall'art. 1, comma 651, della Legge 27 dicembre 2013, n. 147;

Visto il D.P.R. 27 aprile 1999, n. 158 disciplinante il metodo normalizzato per definire la tariffa del servizio di gestione del ciclo dei rifiuti urbani;

Visti, inoltre:

- l'art. 1, comma 654, della Legge n. 27 dicembre 2013, n. 147, il quale prescrive che, in ogni caso, deve essere assicurata la copertura integrale dei costi di investimento e di esercizio

relativi al servizio, ricomprendendo anche i costi di cui all'articolo 15 del decreto legislativo 13 gennaio 2003, n. 36, ad esclusione dei costi relativi ai rifiuti speciali al cui smaltimento provvedono a proprie spese i relativi produttori comprovandone l'avvenuto trattamento in conformità alla normativa vigente;

- l'art. 1, comma 662, della Legge 27 dicembre 2013, n. 147, che stabilisce l'applicazione del tributo in base a tariffa giornaliera per coloro che occupano o detengono temporaneamente, con o senza autorizzazione, locali od aree pubbliche o di uso pubblico;

Visto, in particolare, l'art. 1, comma 683, della Legge 27 dicembre 2013, n. 147, che prevede l'approvazione da parte del Consiglio Comunale delle tariffe del tributo da applicare alle utenze domestiche e non domestiche per ciascun anno solare, definite nelle componenti della quota fissa e delle quota variabile, con deliberazione da assumere entro il termine fissato da norme statali per l'approvazione del bilancio di previsione, in conformità al Piano Economico Finanziario relativo al servizio per l'anno medesimo;

Tenuto conto che secondo quanto previsto dall'art. 6, comma 6, della deliberazione ARERA n. 443/2019, "fino all'approvazione da parte dell'Autorità di cui al comma precedente, si applicano, quali prezzi massimi del servizio, quelli determinati dall'Ente territorialmente competente";

Ritenuto di ripartire i costi fissi e variabili di cui al Piano Finanziario riportato dell'allegato "A", tra utenze domestiche e non domestiche in base a potenzialità di produzione dei rifiuti delle due macrocategorie di utenze, come segue:

Costi fissi

85,70% a carico delle utenze domestiche;

14,30% a carico delle utenze non domestiche;

Costi variabili

85,30% a carico delle utenze domestiche;

14,70% a carico delle utenze non domestiche;

Preso atto dei coefficienti Ka, per la determinazione della quota fissa delle utenze domestiche, come stabiliti dalla tabella riportata nell'art. 4 dell'allegato 1 al D.P.R. 27 aprile 1999, n. 158 e dei coefficienti Kb, Kc e Kd per il calcolo della parte variabile delle utenze domestiche e della parte fissa e variabile delle utenze non domestiche;

Ritenuto, pertanto, al fine di assicurare un gettito del tributo pari al totale dei costi del servizio di gestione dei rifiuti, al netto del costo per il servizio di gestione dei rifiuti delle istituzioni scolastiche di cui all'art. 33-bis del D.L. 248/2007, di approvare le tariffe TARI relative all'anno 2025, suddivise tra utenze domestiche e utenze non domestiche, come dettagliatamente indicate nell'allegato "A" della presente deliberazione, il quale costituisce parte integrante della presente deliberazione;

Dato atto che la variazione annuale tra il totale delle entrate tariffarie determinate con l'applicazione delle tariffe di cui sopra, per l'anno 2025, ed il totale delle entrate tariffarie computate per il 2024, rispetta il limite di crescita di cui all'art. 4 dell'allegato A alla deliberazione ARERA n. 443/2019, determinato come segue:

- programmata: 2,7% -

- coefficiente recupero della produttività X: 0,10% +

- coefficiente per il miglioramento previsto della qualità: QL 0,0 % +

- coefficiente per la valorizzazione di modifiche del perimetro gestionale: PG 0,0% +

- coefficiente per decreto legislativo n. 112/20 C 0,00% +

- coefficiente per recupero inflazione CRI 7,00% =

Limite massimo di variazione annuale 9,6%

Verificato che il nuovo metodo MTR-2, pur avendo sue specifiche particolarità, deve essere considerato la naturale continuazione dell'MTR del primo periodo regolatorio.

Ritenuto pertanto di determinare le tariffe anno 2025 a copertura di quanto stabilito dal Piano Economico Finanziario riclassificato, che ha determinato un importo del MTR-2 di € 114.212,51;

Ricordato che la misura tariffaria per la TARI giornaliera è determinata in base alla tariffa annuale della TARI, rapportata a giorno, maggiorata di un importo pari al cento per cento;

Ritenuto, altresì, di stabilire le seguenti scadenze di pagamento per le rate relative all'anno 2025:

- prima rata: 20.06.2025
- seconda rata: 20/12/2025
- con possibilità di versamento in unica soluzione entro il 20.06.2025

Considerato che:

- l'art. 1, c. 169, della Legge 27 dicembre 2006, n. 296 prevede che gli enti locali deliberano le tariffe e le aliquote relative ai tributi di loro competenza entro la data fissata da norme statali per la deliberazione del bilancio di previsione e dette deliberazioni, anche se approvate successivamente all'inizio dell'esercizio purché entro il termine innanzi indicato, hanno effetto dal 1° gennaio dell'anno di riferimento. In caso di mancata approvazione entro il suddetto termine, le tariffe e le aliquote si intendono prorogate di anno in anno;
- l'art. 1, comma 683-bis, della Legge 27 dicembre 2013, n. 147, introdotto dall'art. 57-bis, comma 1, lettera b), del D.L. 26 ottobre 2019, n. 124, convertito con modificazioni dalla Legge 19 dicembre 2019, n. 157, in base al quale: "In considerazione della necessità di acquisire il piano finanziario del servizio di gestione dei rifiuti urbani, per l'anno 2020, i comuni, in deroga al comma 683 del presente articolo e all'articolo 1, comma 169, della legge 27 dicembre 2006, n. 296, approvano le tariffe e i regolamenti della TARI e della tariffa corrispettiva entro il 30 aprile. Le disposizioni di cui al periodo precedente si applicano anche in caso di esigenze di modifica a provvedimenti già deliberati.
- a norma dell'art. 13, comma 15, del D.L. 6 dicembre 2011, n. 201, convertito dalla Legge 22 dicembre 2011, n. 214, come modificato dall'art. 15-bis del D.L. 30 aprile 2019, n. 34, convertito dalla Legge 28 giugno 2019, n. 58: "A decorrere dall'anno di imposta 2020, tutte le delibere regolamentari e tariffarie relative alle entrate tributarie dei comuni sono inviate al Ministero dell'economia e delle finanze – Dipartimento delle finanze, esclusivamente per via telematica, mediante inserimento del testo delle stesse nell'apposita sezione del portale del federalismo fiscale, per la pubblicazione nel sito informatico di cui all'articolo 1, comma 3, del decreto legislativo 28 settembre 1998, n. 360";
- a norma dell'art. 13, comma 15-bis, del D.L. 6 dicembre 2011, n. 201, convertito dalla Legge 22 dicembre 2011, n. 214, introdotto dall'art. 15-bis del D.L. 30 aprile 2019, n. 34, convertito dalla Legge 28 giugno 2019, n. 58: "Con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, di concerto con il Ministro dell'interno, sentita l'Agenzia per l'Italia digitale, da adottare entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente disposizione, previa intesa in sede di Conferenza Stato-città ed autonomie locali, sono stabilite le specifiche tecniche del formato elettronico da utilizzare per l'invio telematico di cui al comma 15, in modo tale da consentire il prelievo automatizzato delle informazioni utili per l'esecuzione degli adempimenti relativi al pagamento dei tributi, e sono fissate le modalità di attuazione, anche graduale, dell'obbligo di effettuare il predetto invio nel rispetto delle specifiche tecniche medesime";

- a norma dell'art. 13, comma 15-ter, del D.L. 6 dicembre 2011, n. 201, convertito dalla Legge 22 dicembre 2011, n. 214, introdotto dall'art. 15-bis del D.L. 30 aprile 2019, n. 34, convertito dalla Legge 28 giugno 2019, n. 58, *“A decorrere dall'anno di imposta 2020, le delibere e i regolamenti concernenti i tributi comunali diversi dall'imposta di soggiorno, dall'addizionale comunale all'imposta sul reddito delle persone fisiche (IRPEF), dall'imposta municipale propria (IMU) e dal tributo per i servizi indivisibili (TASI) acquistano efficacia dalla data della pubblicazione effettuata ai sensi del comma 15, a condizione che detta pubblicazione avvenga entro il 28 ottobre dell'anno a cui la delibera o il regolamento si riferisce; a tal fine, il comune è tenuto a effettuare l'invio telematico di cui al comma 15 entro il termine perentorio del 14 ottobre dello stesso anno. I versamenti dei tributi diversi dall'imposta di soggiorno, dall'addizionale comunale all'IRPEF, dall'IMU e dalla TASI la cui scadenza è fissata dal comune prima del 1° dicembre di ciascun anno devono essere effettuati sulla base degli atti applicabili per l'anno precedente. I versamenti dei medesimi tributi la cui scadenza è fissata dal comune in data successiva al 1° dicembre di ciascun anno devono essere effettuati sulla base degli atti pubblicati entro il 28 ottobre, a saldo dell'imposta dovuta per l'intero anno, con eventuale conguaglio su quanto già versato. In caso di mancata pubblicazione entro il termine del 28 ottobre, si applicano gli atti adottati per l'anno precedente”*;
- l'art. 1, comma 666, della Legge 27 dicembre 2013, n. 147 che conferma l'applicazione del Tributo Provinciale per l'esercizio delle funzioni di tutela, protezione ed igiene dell'ambiente di cui all'art. 19 del D.lgs. 30 dicembre 1992, n. 504;
- l'art. 19, comma 7, del D.lgs. 30 dicembre 1992, n. 504, come modificato dall'art. 38-bis del D.L. 26 ottobre 2019, n. 124, in base al quale la misura del tributo provinciale di cui al medesimo articolo è fissata, dal 1° gennaio 2020, al 4% del prelievo collegato al servizio rifiuti solidi urbani stabilito dal comune ai sensi delle leggi vigenti in materia, salvo diversa deliberazione da parte della provincia o della città metropolitana e per effetto del quale sono state modificate, dal 1° giugno 2020, le modalità di riversamento del tributo alla competente provincia/città metropolitana; n. 124 del 18.11.2018 confermato 4%
- il tributo provinciale sopra richiamato, commisurato alla superficie dei locali ed aree assoggettabili al tributo, è applicato nella misura percentuale deliberata dalla Provincia di Como, sull'importo del tributo, nella misura del 5%;

Vista la delibera Arera n. 386/2023/R/rif che ha introdotto a decorrere dal 1° gennaio 2024 le seguenti componenti perequative unitarie che si applicano a tutte le utenze del servizio di gestione dei rifiuti urbani in aggiunta al corrispettivo dovuto per la TARI:

- a) UR1,a, per la copertura dei costi di gestione dei rifiuti accidentalmente pescati e dei rifiuti volontariamente raccolti, pari ad €0,10 per utenza per anno;
- b) UR2,a, per la copertura delle agevolazioni riconosciute per eventi eccezionali e calamitosi, pari, ad €1,50 per utenza per anno;

Vista la delibera Arera n. 133 del 01.04.2025, che a decorrere dal 1° gennaio 2025 è istituita la componente perequativa unitaria UR3,a, per la copertura delle agevolazioni riconosciute ai beneficiari di bonus sociale per i rifiuti, espressa in euro/utenza per anno, che si applica a tutte le utenze del servizio di gestione dei rifiuti urbani in aggiunta al corrispettivo dovuto per la TARI o per la tariffa corrispettiva.

“2.3 bis La componente UR3,a, inizialmente posta pari a 6 euro/utenza, potrà essere aggiornata annualmente dall'Autorità in coerenza con le effettive necessità di conguaglio o copertura delle agevolazioni riconosciute ai beneficiari di bonus sociale rifiuti.”

Preso atto che la delibera che approva le tariffe del tributo sui rifiuti (TARI) dovrà essere trasmessa al Ministero dell'Economia e delle Finanze, Dipartimento delle finanze, secondo i termini e le modalità dettate dal richiamato art. 13, comma 15-ter, del D.L. n. 201/2011, ovvero mediante inserimento sul portale del Federalismo fiscale;

Verificato che, nel rispetto della suddetta disposizione normativa, le delibere concernenti i tributi comunali come la TARI acquistano efficacia dalla data della pubblicazione, effettuata previo suddetto inserimento del testo delle stesse nell'apposita sezione del portale del federalismo fiscale, perché il comune abbia effettuato l'invio telematico entro il termine ordinariamente previsto al 14 ottobre;

Acquisiti sulla proposta della presente deliberazione, ai sensi del 1° comma dell'art. 49 del D.lgs. 18 agosto 2000, n. 267, i pareri favorevoli di regolarità tecnica del Responsabile del Servizio Tributi e il parere di regolarità contabile del Responsabile finanziario;

Tutto ciò premesso;

Visto l'articolo 42 del D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267;

Con voti unanimi favorevoli espressi per alzata di mano

DELIBERA

- Di dare atto che le premesse sono parte integrante e sostanziale del dispositivo del presente provvedimento;
- di prendere atto del Piano Finanziario 2024-2025 revisionato e approvato con deliberazione di Consiglio Comunale n. 22 del 28.06.2024;
- di approvare le tariffe della Tassa sui Rifiuti (TARI) relative all'anno 2025 di cui all'allegato "A" della presente deliberazione, per costituirne parte integrante e sostanziale;
- di dare atto che alle tariffe TARI deve essere sommato il tributo provinciale per la tutela e la protezione ambientale, determinato dalla Provincia di Como nella misura del 5%;
- di stabilire le seguenti scadenze di pagamento per le rate relative all'anno 2025:
 - prima rata: 20.06.2025
 - seconda rata: 20/12/2025
 - con possibilità di versamento in unica soluzione entro il 20/06/2025
- di provvedere ad inviare, nei termini di legge, esclusivamente per via telematica, la presente deliberazione mediante inserimento del testo nell'apposita sezione del Portale del Federalismo Fiscale, per la pubblicazione nel sito informatico di cui all'articolo 1, comma 3, del D. Lgs. 360/98;

Infine, il consiglio comunale, stante la necessità e urgenza di provvedere, con successiva, separata ed unanime votazione favorevole dei consiglieri presenti e votanti, espressi per alzata di mano e con proclamazione del Sindaco

DELIBERA

di dichiarare il presente provvedimento immediatamente eseguibile ai sensi dell'art. 134 comma 4 del D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267.

Il presente verbale viene letto e sottoscritto come segue.

IL SINDACO
(Rag. Giovanni Bernasconi)



IL VICE SEGRETARIO COMUNALE
(Dr.ssa Maria Rosaria Genovese)

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE

- Si certifica che il presente verbale è stato affisso in copia all'Albo Pretorio il giorno 16 MAG. 2025 e vi rimarrà per quindici giorni consecutivi.
- Si attesta che il presente verbale il giorno stesso in cui è stato pubblicato è stato trasmesso in elenco ai capigruppo consiliari, ai sensi dell'art. 125 del T.U.E.L. 18-08-2000, n. 267.
- Si dà atto che il presente verbale è stato comunicato con lettera n. _____ del _____ al Prefetto di Como, ai sensi dell'art. 135 del T.U.E.L. 18-08-2000, n. 267.

CLAINO CON OSTENO, Li 16 MAG. 2025



IL SEGRETARIO COMUNALE

CERTIFICATO DI ESECUTIVITA'

La presente deliberazione E' DIVENUTA ESECUTIVA IL GIORNO 30 APR. 2025 /

- Perché dichiarata immediatamente eseguibile ai sensi dell'art. 134, comma 4, T.U.E.L. 18-08-2000, n.267.
- Perché decorsi 10 giorni dalla pubblicazione (art. 134, 3° comma, T.U.E.L. 18-08-2000, n.267).

CLAINO CON OSTENO, Li 30 APR. 2025



IL SEGRETARIO COMUNALE



COMUNE DI CLAINO CON OSTENO

PROVINCIA DI COMO

VIA A.GIOBBI, N° 4

C.A.P. 22010 – COD. FISC. 84002230138 – Part. Iva 01220980138 – Tel. 0344/65111 – Fax 0344/73926

Mail info@comune.clainoconosteno.co.it – Sito internet www.comune.clainoconosteno.co.it –

PEC comune.clainoconosteno@pec.regione.lombardia.it

Data 30.04.2025

PROPOSTA DI DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE

Del 30.04.2025

OGGETTO: APPROVAZIONE TARIFFE TARI PER L'ANNO 2025 E RELATIVE SCADENZE DI PAGAMENTO.

A norma del disposto dell'art. 49 del TUEL 18/08/2000, n. 267;

Il Responsabile del servizio interessato per quanto concerne la regolarità tecnica

Esprime parere **FAVOREVOLE/NON FAVOREVOLE**

Data 30.04.2025

IL RESPONSABILE



Atteso che la presente proposta di deliberazione comporta riflessi diretti ed indiretti sulla situazione economico finanziaria ovvero sul patrimonio dell'Ente

Il Responsabile del Servizio Finanziario

Per quanto riguarda la regolarità contabile

Esprime parere **FAVOREVOLE/NON FAVOREVOLE**

Data 30.04.2025

IL RESPONSABILE



A norma del disposto dell'art. 147 – bis del TUEL 267/2000 il sottoscritto Responsabile del Servizio

Esprime parere **FAVOREVOLE/NON FAVOREVOLE**

In ordine alla regolarità e correttezza dell'azione amministrativa

Data 30.04.2025

IL RESPONSABILE



A norma del disposto dell'art. 147 bis del TUEL 267/2000 il sottoscritto Responsabile del Servizio Finanziario

Esprime parere **FAVOREVOLE/NON FAVOREVOLE**

Sulla regolarità contabile ed attesta la copertura finanziaria della spesa in atti

Data 30.04.2025

IL RESPONSABILE



TARIFFE COMUNE DI CLAINO CON OSTENO 2025

Riclassificazione dei costi			
	Fissi	Variabili	Totali
Approvato PEF	€ 24.536,00	€ 95.961,00	€ 120.497,00
Entrata tariffaria	€ 23.256,33	€ 90.956,18	€ 114.212,51

LIMITE DI CRESCITA ANNUA

Il limite di crescita ammissibile imposto dalla Deliberazione n. 443/2019 di Arera e successive integrazioni delle entrate tariffarie 2025 rispetto a quelle 2024 è pari a 9.59% pertanto il valore massimo delle entrate tariffarie 2025 non potrà superare l'importo di Euro € 114.212,51

RICLASSIFICAZIONE DEI COSTI

Si evidenzia che la variazione delle entrate tariffarie 2025 riferite alla componente variabile rispetto a quelle 2024 deve essere compatibile con il limite di crescita ammissibile compreso tra 0,8 e 1,2 in alternativa è necessario riclassificare i costi totali variabili e fissi.

Attribuzione costi fissi/variabili a utenze domestiche e non domestiche 2025						
% attribuzione costi a utenze domestiche e non domestiche						
Costi totali per utenze domestiche	$\Sigma Td = Ctuf + Ctuv$ € 97.516,29	% costi fissi utenze domestiche	85.7%	Ctuf - totale dei costi fissi attribuiti utenze domestiche	Ctuf = $\Sigma TF \times 85.7\%$	€ 19.930,67
		% costi variabili utenze domestiche	85.3%	Ctuv - totale dei costi variabili attribuiti utenze domestiche	Ctuv = $\Sigma TV \times 85.3\%$	€ 77.585,62
Costi totali per utenze non domestiche	$\Sigma Tn = Ctnf + Ctnv$ € 16.696,22	% costi fissi utenze non domestiche	14.3%	Ctuf - totale dei costi fissi attribuiti utenze non domestiche	Ctuf = $\Sigma TF \times 14.3\%$	€ 3.325,66
		% costi variabili utenze non domestiche	14.7%	Ctuv - totale dei costi variabili attribuiti utenze non domestiche	Ctuv = $\Sigma TV \times 14.7\%$	€ 13.370,56

SUDDIVISIONE UTENZE DOMESTICHE E NON DOMESTICHE

La Tariffa è articolata nelle fasce di utenza domestica e non domestica, l'ente deve ripartire tra le due categorie l'insieme dei costi da coprire e il potenziale dei rifiuti prodotti secondo criteri razionali.

Per la ripartizione dei costi è stata considerata l'equivalenza Tariffa rifiuti (tassa rifiuti) = costi del servizio ed è stato quantificato il gettito derivante dalle utenze domestiche e calcolata l'incidenza percentuale sul totale.

Per differenza è stata calcolata la percentuale di incidenza delle utenze non domestiche.

La situazione delle due categorie di utenza nei ruoli Tari è la seguente:

Costi totali attribuibili alle utenze domestiche			
Costi totali utenze domestiche $\Sigma Td = Ctuf + Ctuv$	€ 97.516,29	Ctuf - totale dei costi fissi attribuibili alle utenze domestiche	€ 19.930,67
		Ctuv - totale dei costi variabili attribuibili alle utenze domestiche	€ 77.585,62
Costi totali attribuibili alle utenze non domestiche			
Costi totali utenze non domestiche $\Sigma Tn = Ctnf + Ctnv$	€ 16.696,22	Ctuf - totale dei costi fissi attribuibili alle utenze non domestiche	€ 3.325,66
		Ctuv - totale dei costi variabili attribuibili alle utenze non domestiche	€ 13.370,56

TARIFFE UTENZE DOMESTICHE

Le tariffe così elaborate sono riportate nella tabella sottostante:

Tariffa di riferimento per le utenze domestiche								
Tariffa per le utenze domestiche	mq	KA appl	Num uten	KB appl	Tariffa Fis.	RID F %	Tariffa Var.	RID V %
Un componente	13066.39	0.84	152	0.85	0.316515	0	85.552616	0
Un componente - AIRE	0	0.84	0	0.85	0.105494	66.67	28.514687	66.67
Un componente - Distanza cassonetto	0	0.84	0	0.85	0.126606	60	34.221046	60
Un componente - Pertinenza	0	0.84	0	0.85	0.316515	0	0.0	100
Un componente - Pertinenza - AIRE	0	0.84	0	0.85	0.105494	66.67	0.0	100
Un componente - Pertinenza - Distanza cassonetto	0	0.84	0	0.85	0.126606	60	0.0	100
Un componente - Pertinenza - Unico occupante	0	0.84	0	0.85	0.221561	30	0.0	100
Un componente - Pertinenza - Mancato servizio	0	0.84	0	0.85	0.063303	80	0.0	100
Un componente - Unico occupante	697.01	0.84	7	0.85	0.221561	30	59.886831	30
Un componente - Mancato servizio	0	0.84	0	0.85	0.063303	80	17.110523	80
Due componenti	28805.72	0.98	282	1.50	0.369268	0	150.975205	0
Due componenti - AIRE	0	0.98	0	1.50	0.123077	66.67	50.320036	66.67
Due componenti - Distanza cassonetto	784.78	0.98	6	1.50	0.147707	60	60.390082	60
Due componenti - Pertinenza	0	0.98	0	1.50	0.369268	0	0.0	100
Due componenti - Pertinenza - AIRE	0	0.98	0	1.50	0.123077	66.67	0.0	100
Due componenti - Pertinenza - Distanza cassonetto	0	0.98	0	1.50	0.147707	60	0.0	100
Due componenti - Pertinenza - Mancato servizio	0	0.98	0	1.50	0.073854	80	0.0	100
Due componenti - Mancato servizio	0	0.98	0	1.50	0.073854	80	30.195041	80
Tre componenti	5292.93	1.08	45	2.05	0.406948	0	206.33278	0
Tre componenti - AIRE	0	1.08	0	2.05	0.135636	66.67	68.770716	66.67
Tre componenti - Distanza cassonetto	0	1.08	0	2.05	0.162779	60	82.533112	60
Tre componenti - Pertinenza	0	1.08	0	2.05	0.406948	0	0.0	100
Tre componenti - Pertinenza - AIRE	0	1.08	0	2.05	0.135636	66.67	0.0	100
Tre componenti - Pertinenza - Distanza cassonetto	0	1.08	0	2.05	0.162779	60	0.0	100
Tre componenti - Pertinenza - Mancato servizio	0	1.08	0	2.05	0.08139	80	0.0	100
Tre componenti - Mancato servizio	0	1.08	0	2.05	0.08139	80	41.266556	80
Quattro componenti	4361.57	1.16	32	2.60	0.437092	0	261.690355	0
Quattro componenti - AIRE	0	1.16	0	2.60	0.145683	66.67	87.221395	66.67
Quattro componenti - Distanza cassonetto	0	1.16	0	2.60	0.174837	60	104.676142	60
Quattro componenti - Pertinenza	0	1.16	0	2.60	0.437092	0	0.0	100
Quattro componenti - Pertinenza - AIRE	0	1.16	0	2.60	0.145683	66.67	0.0	100
Quattro componenti - Pertinenza - Distanza cassonetto	0	1.16	0	2.60	0.174837	60	0.0	100

Quattro componenti - Pertinenza - Mancato servizio	0	1.16	0	2.60	0.087418	80	0.0	100
Quattro componenti - Mancato servizio	0	1.16	0	2.60	0.087418	80	52.338071	80
Cinque componenti	1279.48	1.24	7	3.25	0.467236	0	327.112944	0
Cinque componenti - AIRE	0	1.24	0	3.25	0.15573	66.67	109.026744	66.67
Cinque componenti - Distanza cassonetto	0	1.24	0	3.25	0.186895	60	130.845177	60
Cinque componenti - Pertinenza	0	1.24	0	3.25	0.467236	0	0.0	100
Cinque componenti - Pertinenza - AIRE	0	1.24	0	3.25	0.15573	66.67	0.0	100
Cinque componenti - Pertinenza - Distanza cassonetto	0	1.24	0	3.25	0.186895	60	0.0	100
Cinque componenti - Pertinenza - Mancato servizio	0	1.24	0	3.25	0.093447	80	0.0	100
Cinque componenti - Mancato servizio	0	1.24	0	3.25	0.093447	80	65.422589	80
Sei o più componenti	438.07	1.30	3	3.75	0.489845	0	377.438012	0
Sei o più componenti - AIRE	0	1.30	0	3.75	0.163265	66.67	125.800089	66.67
Sei o più componenti - Distanza cassonetto	85	1.30	1	3.75	0.195938	60	150.975205	60
Sei o più componenti - Pertinenza	0	1.30	0	3.75	0.489845	0	0.0	100
Sei o più componenti - Pertinenza - AIRE	0	1.30	0	3.75	0.163265	66.67	0.0	100
Sei o più componenti - Pertinenza - Distanza cassonetto	0	1.30	0	3.75	0.195938	60	0.0	100
Sei o più componenti - Pertinenza - Mancato servizio	0	1.30	0	3.75	0.097969	80	0.0	100
Sei o più componenti - Mancato servizio	0	1.30	0	3.75	0.097969	80	75.487602	80

Tariffe Tari 2025

TARIFFE UTENZE NON DOMESTICHE

Le tariffe così elaborate sono riportate nella tabella sottostante:

Tariffa di riferimento per le utenze non domestiche								
Tariffa per le utenze non domestica	mq	KC appl	KD appl	Tariffa Fis	RID F %	Tariffa Var	RID V %	
Musei, Biblioteche, Scuole, Associazioni, Luoghi di culto	0	0.44	3.64	0.257176	0	1.044594	0	
Campeggi, distributori carburanti, impianti sportivi	3750.00	0.80	6.55	0.467592	0	1.879695	0	
Stabilimenti balneari	0	0.54	4.47	0.315625	0	1.282784	0	
Stabilimenti balneari - Stagionale	0	0.54	4.47	0.220937	30	0.897949	30	
Esposizioni, Autosaloni, Autorimesse	0	0.30	2.50	0.175347	0	0.717441	0	
Esposizioni, Autosaloni, Autorimesse - Stagionale	0	0.30	2.50	0.122743	30	0.502209	30	
Alberghi con ristorazione	0	1.24	10.18	0.724768	0	2.92142	0	
Alberghi con ristorazione - Stagionale	0	1.24	10.18	0.507338	30	2.044994	30	
Alberghi senza ristorazione	0	0.87	7.16	0.508507	0	2.054751	0	
Alberghi senza ristorazione - Stagionale	0	0.87	7.16	0.355955	30	1.438326	30	
Case di cura e riposo	0	0.98	8.06	0.572801	0	2.31303	0	
Uffici, Agenzie	31.00	1.13	9.30	0.660474	0	2.66888	0	
Banche ed Istituti di credito, Studi professionali	0	0.58	4.78	0.339004	0	1.371747	0	

Negozi abbigliamento, Calzature, Libreria, Cartoleria, Ferramenta, e altri beni durevoli	0	1.03	8.42	0.602025	0	2.416341	0
Edicola, Farmacia, Tabaccaio, Plurilicenze	0	1.36	11.17	0.794907	0	3.205526	0
Attività artigianali tipo botteghe (Falegname, Idraulico, Fabbro, Elettricista, Parrucchiere)	460.00	1.04	8.50	0.60787	0	2.439299	0
Carrozzeria, Autofficina, Elettrauto	0	1.08	8.81	0.63125	0	2.528262	0
Attività industriali con capannoni di produzione	0	0.74	6.10	0.432523	0	1.750556	0
Attività artigianali di produzione beni specifici	571.30	1.09	8.92	0.637094	0	2.559829	0
Ristoranti, Trattorie, Osterie, Pizzerie, Mense, Pub, Birrerie	150.00	4.84	39.67	2.828933	0	11.384353	0
Ristoranti, Trattorie, Osterie, Pizzerie, Mense, Pub, Birrerie - Stagionale	0	4.84	39.67	1.980253	30	7.969047	30
Bar, Caffè, Pasticceria	188.30	3.64	29.82	2.127545	0	8.557636	0
Supermercato, Pane e pasta, Macelleria, Salumi e formaggi, generi alimentari	60.00	2.38	19.55	1.391087	0	5.610388	0
Plurilicenze alimentari e/o miste	0	2.24	18.32	1.309258	0	5.257407	0
Plurilicenze alimentari e/o miste - Stagionale	0	2.24	18.32	0.916481	30	3.680185	30
Ortofrutta, pescherie, fiori e piante	0	6.06	49.72	3.542012	0	14.268466	0
Ortofrutta, pescherie, fiori e piante - Stagionale	0	6.06	49.72	2.479408	30	9.987926	30
Discoteche, night-club	0	1.43	11.74	0.835821	0	3.369103	0
Case vacanze - b&b	0	0.80	6.55	0.467592	0	1.879695	0
Case vacanze - b&b - Stagionale	0	0.80	6.55	0.327315	30	1.315787	30